

— decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.

Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

(¹) GU C 112 del 26.3.2018.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla Allianz Vorsorgekasse AG**

(Causa C-699/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale — Stipulazione che richiede l'accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza — Direttiva 2014/24/UE — Articoli 49 e 56 TFUE — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza)

(2019/C 206/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Allianz Vorsorgekasse AG

In presenza di: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l'obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l'investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l'approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale.

(¹) GU C 104 del 19.3.2018.